Con due richieste pressoché identiche entrambe protocollate in data 17.07.2020, l'Avvocato (omissis), premesso di sottoscritto con un cliente un preventivo "di importi inferiori rispetto al tariffario", rappresentava di averlo assistito nel corso di un giudizio conclusosi positivamente in primo grado. Su tale sentenza veniva interposto appello e, nelle more, il cliente, senza preventivo avviso al proprio legale, comunicava di aver autonomamente raggiunto un accordo transattivo con la controparte. Precisava la Collega che nel preventivo a suo tempo sottoscritto era espressamente ricompresa una voce per la conciliazione e che, prima dell'intervenuto accordo, la stessa aveva svolto ulteriore attività giudiziale in favore del proprio assistito. Tutto ciò premesso, ribadendo che la trattativa fra le parti si era svolta a propria insaputa, l'Avvocato (OMISSIS) chiede di sapere se possa o meno rifiutarsi di sottoscrivere la conciliazione o, quantomeno, di sottoscriverla con riferimento al vincolo di solidarietà, ovvero se possa e le convenga "revocare il mandato e applicare il tariffario", o "solamente pretendere a titolo di spese legali quanto pattuito nel preventivo" anche se le condizioni della conciliazione "mi verrebbero imposte".

## Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici

## OSSERVA

Preliminarmente corre l'obbligo di precisare che non è compito del Consiglio dell'Ordine rilasciare pareri agli Avvocati relativi alla gestione strategica dei propri clienti.

Ciò posto, le questioni sollevate impongono di rammentare che a mente dell'art. 10 del Codice Deontologico Forense "L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.". Ciò comporta, come conseguenza ineliminabile la necessità, in ogni caso, di privilegiare gli interessi del cliente anche rispetto ai propri più che legittimi interessi professionali.

Considerato poi che, giusta il disposto dell'art. 11 del medesimo Codice "Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.", non v'è dubbio che laddove il rapporto

fiduciario venga meno, risulti pienamente legittimo per l'Avvocato rimettere il mandato ricevuto - con le cautele di cui all'art. 32 del CDF per evitare pregiudizi alla parte assistita - e pretendere il saldo dell'attività sino a quel momento prestata ovvero di quanto originariamente pattuito con l'assistito in adempimento dell'obbligo di preventivazione.

Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Codice Deontologico "...4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. 5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.".

Ciò significa anche che qualsiasi richiesta di emolumento, per quanto pattiziamente stabilita, non può prescindere dalla giusta considerazione dell'attività effettivamente svolta.

Il tutto senza trascurare il dettato del comma 8 dell'art. 13 della Legge 247/2012 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense secondo cui "Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.".

Con ciò volendosi sottolineare che non sussiste un obbligo deontologico alla sottoscrizione della rinuncia al vincolo della solidarietà.

Tutto ciò premesso,

## RITIENE

che fermo quanto in premessa, nel rispetto delle norme deontologiche sopra indicate, sia possibile per l'Avvocato che veda venire meno il vincolo fiduciario col proprio assistito, rimettere il mandato e richiedere il compenso originariamente convenuto nel preventivo con lo stesso sottoscritto. E può legittimamente non sottoscrivere la rinuncia al vincolo della solidarietà.

Parole/frasi chiave: artt. 10, 11, 29, 32 CDF - art. 13, comma 8, L.p.; mandato - conciliazione raggiunta dall'assistito senza l'intervento dell'avvocato - compensi - rinuncia al vincolo della solidarietà - rifiuto